



ODCEC NAPOLI - CNDCEC
DOTT. GIANFRANCO TORTORANO

I Dottori Commercialisti e l'attività di consulenza finanziaria

5 novembre 2014

Come è cambiata la professione del Dottore Commercialista

Approfondire il concetto di finanza nelle PMI e nell'accesso al credito.

Valutare le necessità dei clienti, anche famiglie, nella gestione degli attivi e nella riduzione dei costi.

Fornire una proposta di strumenti necessari a supportare, le esigenze emerse.

Dotarsi delle competenze al fine di mostrare al cliente quali sono gli strumenti disponibili per gestire la finanza in maniera strutturata.

Come è cambiata la professione del Dottore Commercialista

Riflettere sull'importanza dell'aspetto commissioni nella finanza aziendale e familiare.

Stimolare un approccio attivo nella gestione di queste forniture.

L'attività di *compliance* e la creazione di valore per il proprio cliente.

Valutazione degli importanti effetti della *cost reduction*.

Ruolo del **Dottore Commercialista** per la gestione di questi processi.

Come è cambiata la professione del Dottore Commercialista

La cessione del credito dopo Basilea 3. Le Banche.
Rapporto Banca/Cliente. Gestione documentale e
quali informazioni comunicare.

Approccio attivo e consapevole nella ricerca dei
finanziamenti. Creazione del valore per il cliente.
I fattori che influenzano il rating e dove si può
incidere.

Cambiare la prospettiva di analisi della situazione
per capire quanto costano le imprese alle Banche
Valutare quali informazioni trasmettere.

Il Commercialista consulente finanziario indipendente

Questa figura è quella che meglio conosce le esigenze del proprio cliente perché molte volte gestendo il patrimonio sia nella parte industriale che nelle famiglie può meglio suggerire delle raccomandazioni personalizzate non avendo, a differenza del gestore del portafoglio di investimenti, la possibilità di “mettere le mani” sulla liquidità a volte anche in conflitto di interessi se non giuridico almeno potenziale e ciò rappresenta una garanzia non solo per il cliente, ma soprattutto per il commercialista-consulente finanziario indipendente.

Il Commercialista consulente finanziario indipendente

Il servizio dal professionista espletato non è funzionale alla vendita degli strumenti finanziari di una o di un'altra azienda, ma è strumentale al miglior guadagno del cliente in quanto il commercialista CFI non fornisce esclusivamente la propria opera professionale per gli investimenti finanziari del cliente, ma in senso ampio a 360 gradi.

Il commercialista CFI presta un servizio di assistenza e di cura del cliente attraverso la proceduralizzazione dei comportamenti.

Il quadro normativo – brevi cenni

Il CFI, secondo il modello anglosassone noto come *free only financial advisor*, è una nuova figura professionale introdotta dal legislatore nazionale, in attuazione della direttiva MIFID (Dir. 2004/39), ai sensi degli artt. 18 *bis* e 18 *ter* T.U.F. La nuova disciplina d.lgs. n.164/2007 ha segnato un importante passaggio dal servizio di consulenza cd. accessorio/incidentale ovvero strumentale al collocamento sul mercato degli ordini del cliente e prestato dagli intermediari finanziari abilitati, alla consulenza intesa quale autonomo servizio di investimento svolto nell'interesse del cliente e non più strumentale alla vendita del prodotto consigliato.

Il senso di questa nuova disciplina – nuova definizione

1. Fornito una nuova definizione del servizio di consulenza secondo la quale per “consulenza in materia di investimenti” si intende “la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario” (art. 1, comma 5 septies TUF);

Il senso di questa nuova disciplina – nuova definizione

2. Esteso la possibilità di prestare il servizio di consulenza finanziaria anche a soggetti diversi da quelli abilitati alla prestazione dei servizi di investimento (ovvero gli intermediari finanziari) e, segnatamente:
- ai consulenti finanziari indipendenti ovvero le persone fisiche, in possesso di specifici requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali ed iscritte nel apposito Albo (art.18 bis TUF, introdotto d. Lgs. 164/2007) e successivamente:
 - alle società di consulenza finanziaria ovvero le società costituite in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso di requisiti patrimoniali e di indipendenza ed iscritte in apposita sezione del citato Albo. (art.18 ter TUF, introdotto l. 69/2009).

Il nuovo concetto di consulenza finanziaria

Si intende per consulenza finanziaria “la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario” (art. 1, comma 5–septies TUF)

La raccomandazione

- Raccomandazione: è personalizzata quando è presentata come adatta per quel cliente ovvero basata sulle sue caratteristiche personali.

Ciò presuppone una conoscenza approfondita da parte del consulente del profilo finanziario dell'investitore e delle sue necessità d'investimento. Una raccomandazione, quindi, assurge ad essere una consulenza se è presentata come adatta e cioè adeguata al cliente.

Dalla definizione in esame si determina il sorgere di una regola di condotta a carico del consulente: l'obbligo di valutazione dell'adeguatezza

Progetto Osservatorio Quotate

Il progetto della Commissione Osservatorio Quotate, dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli.

Lo scopo di tale lavoro è quello di monitorare in maniera autorevole, strutturata e continuativa l'andamento dell'attività e dei bilanci di società quotate (FTSE MIB), allo scopo di essere protagonisti nelle attività di Azionariato Attivo.

Contesto economico

Fallimento di regole e controlli causa principale della crisi.

Agenzie di rating non più affidabili per

- rapporti con gli emittenti;
- posizione “monopolistica” su informativa e prodotti.

Esigenza tutela gli investitori di minoranza, retail e risparmiatori in genere.

Ruolo della Professione del Dottore Commercialista nella tutela degli investitori

La professione del Dottore Commercialista avvalendosi dei requisiti di autorevolezza e indipendenza, che sono insiti nella figura professionale, può svolgere un ruolo fondamentale nell'ambito della tutela degli investitori e dei risparmiatori. Il professionista giovandosi di quell'attività di controllo, potrebbe rappresentare uno degli snodi cruciali per la diffusione di informazioni finanziarie attendibili per il mercato. Tale attività rientra con quanto previsto dal D.Lgs 28 giugno 2005, n. 139 all'art. 1 comma 3 lettera g¹.

La posizione dei dottori commercialisti si è ulteriormente rafforzata con il recepimento della direttiva Mifid.

¹ La predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi a oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni sull'andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un consiglio d'investimento."

Tutela degli investitori

La Governance: Analisi Antitrust

Un'indagine dell'**Antitrust**, su banche, assicurazioni e società di gestione del risparmio, ha rilevato che l'80% dei gruppi esaminati ha nei propri organismi soggetti con incarichi in concorrenti.

Ciò pregiudica i **requisiti minimi di indipendenza degli amministratori** intesa come autonomia di valutazione e imparzialità nello svolgimento dell'incarico.

Infatti l'esistenza di **cumuli di incarichi** fra concorrenti può **compromettere proprio l'autonomia di giudizio** che ciascun membro degli organi sociali deve mantenere.

Tutela degli investitori

L'Azionariato Attivo

Risponde all'esigenza di assicurare una maggiore partecipazione degli investitori retail alla vita delle società quotate (v. analisi Borsa Italiana).

E' diretto a stimolare le società quotate ad adottare comportamenti sempre più trasparenti e buone regole di governance (v. analisi Antitrust), con il conseguente rafforzamento dei principi di indipendenza degli amministratori e della filiera dei controlli (Collegio Sindacale).

Il ruolo degli investitori istituzionali indipendenti (finanza etica, casse di previdenza, ecc).

Contesto Giuridico dell'Azionariato Attivo

- **Testo Unico della Finanza:** artt. 136; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 144;
- **Regolamento degli Emittenti:** artt. 134; 135; 136; 137; 138; Allgato 5;
- **Direttiva 36/2007:** Shareholders' Rights.
- **Decreto Legislativo :** 27/01/10 n. 27

Il **Tuf** disciplina (artt.136 – 144) la sollecitazione del conferimento di deleghe di voto e la raccolta di deleghe di voto tra i propri associati effettuata dalle associazioni di azionisti, derogando alle disposizioni di cui all'articolo 2372 cod. civ..

Il **Regolamento degli Emittenti** (artt.134 – 138) disciplina le modalità con cui possono esercitarsi le attività di sollecitazione e di raccolta delle delghe.

La **Direttiva 2007/36/CE** (da recepire entro il 3 agosto 2009), relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, introduce importanti novità in tema di funzionamento dell'assemblea.

- **Decreto Legislativo :** 27/01/10 n. 27: che ha recepito in Italia la Direttiva.

Obiettivi del Progetto

Osservatorio Quotate

- Monitoraggio autorevole, strutturato e continuativo dell'andamento dell'attività e dei bilanci di società Quotate con le finalità di:
- Tutela degli Investitori di minoranza: soggetti qualificati e dimensionati come Casse di Previdenza delle professioni, Fondazioni Bancarie, Fondi Pensione, Fondi Comuni d'Investimento;
- Rappresentanza degli investitori di minoranza e dei risparmiatori consumatori ai sensi della legge n° 261/05;
- Fornire elementi a supporto della tutela del risparmiatore;

Vantaggio competitivo

Autorevolezza degli Enti già coinvolti.

a) Professione contabile

a1) Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti, con Istituto di Ricerca; Ordine dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Napoli (3° Ordine Italiano);

b) Fondazioni Bancarie

b1) Fondazione Banco Napoli;

c) Movimento di tutela degli investitori di minoranza e dei consumatori promosso dalle libere professioni.

c1) Associazione Impegno Civile – www.impegnocivile.com;

e) Fondi Pensione

e.1) Fondo Pegaso